

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (TREVISO)

Decreto n.119 del 3 dicembre 2004

Legge regionale 02/04/1981 n.11. Comune di Quinto di Treviso. Lavori di costruzione di una pista ciclabile lungo la S.S. 515 "Noalese". Indennità di esproprio provvisoria.

Il Responsabile del servizio

PREMESSO che con deliberazione 12/07/2002 n.80 della Giunta Comunale di Quinto di Treviso (Ente esecutore dell'opera) è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto indicato, sono state dichiarate la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera e, ai sensi dell'art.13 della Legge 25/06/1985 n.2359, è stato stabilito di ultimare la relativa procedura espropriativa entro il 12/07/2007;

VISTO il certificato attestante l'avvenuto adempimento di quanto disposto dall'art.10 della legge 22/10/1971 n.865 e dal quale si rileva che non sono pervenute osservazioni in esito al deposito degli atti previsti dalla procedura;

VERIFICATO che alla data di imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione le aree avevano parte destinazione agricola per quelle indicate nell'allegato prospetto A) e parte destinazione edificabile o costituivano pertinenze di fabbricati, per quelle indicate nell'allegato prospetto B) e ritenuto di determinarne l'indennità provvisoria rispettivamente con applicazione delle norme di cui al titolo II della Legge 22/10/1971 n.865 e successive modificazioni ed integrazioni per le prime, ed art.5/bis del Decreto Legge 11/07/1992 n.333 per le seconde;

VISTO il verbale relativo alla consistenza degli immobili da occupare;

VISTI l'art.57 del D.P.R. 08/06/2001 n.327 la legge 25/06/1985 n.2359; la legge 22/10/1971 n.865 il D.P.R. 15/01/1972 n.8;

VISTI l'art.107 della Legge 18/08/2000 n.267 e l'art.45 comma primo del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.80;

decreta

ART.1 - L'indennità provvisoria per l'occupazione degli immobili interessati dall'intervento di cui alle premesse è indicata negli allegati prospetti, che fanno parte integrante del presente decreto.

ART.2 - L'Ente esecutore dell'opera è incaricato di notificare il presente decreto, nella forma prevista per gli atti processuali civili, ai proprietari interessati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali e di comunicare gli estremi delle notificazioni stesse al Presidente della Provincia.

ART.3 - Per le aree di cui al prospetto A), gli aventi diritto potranno convenire la cessione volontaria degli immobili interessati da esproprio, beneficiando della maggiorazione dell'indennità relativa all'area, ai sensi degli articoli 12 o 17 della legge 22/10/1971 n.865, qualora ne facciano richiesta all'Ente esecutore dell'opera entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto. In caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata e gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art.15 L. 22/10/1971 n.865.

ART.4 - Per le aree di cui al prospetto B), ai sensi del 2° comma dell'art.5/bis del Decreto Legge 11/07/1992 n.333, in ogni fase del procedimento, e in ogni caso prima dell'emissione del decreto di esproprio, gli aventi diritto possono convenire L'Ente esecutore dell'opera la cessione volontaria degli immobili interessati da esproprio sulla base dell'indennità indicata nel precedente prospetto. In caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata e gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art.15 L. 22/10/1971 n.865; in tal caso l'importo relativo all'area determinato nel precedente prospetto sarà soggetto alla riduzione del 40%.

ART.5 - L'Ente esecutore dell'opera è tenuto al ripristino o alla ricostruzione delle recinzioni esistenti, e degli altri manufatti eventualmente manomessi.

ART.6 - Il presente decreto sarà comunicato d'ufficio alla Giunta Regionale. L'Ente espropriante ne curerà le pubblicazioni di Legge.

Treviso, 03/12/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI Delega Regionale Geom. Mario Vianello